

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.105 del 13 maggio 2022

OGGETTO: *Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro Multi fornitore per l'affidamento della Fornitura di Mascherine Chirurgiche, di Facciali Filtranti Ffp2 e Ffp3, per la gestione dell'emergenza Covid-19 da destinare alle AA.SS. della Regione Campania e della Regione Puglia – Esclusione/ Individuazione dei secondi graduati per i lotti n.2 e n.4/Rettifica determinazione n.81 del 14 aprile 2022 - Id Gara n. 8432839.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero

- designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...);
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
 - che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";
 - che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Considerato

- che con Determinazione del Direttore Generale n.18 del 31 gennaio 2022, è stata indetta una Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di *"Mascherine Chirurgiche, Facciali Filtranti Ffp2 e Facciali Filtranti Ffp3, per la Gestione dell'emergenza Covid-19, da destinare alle AA.SS. della Regione Campania e alla Regione Puglia"*, suddivisa in 5 (cinque) lotti, per una durata di mesi sei, oltre opzione al rinnovo per ulteriori sei mesi, per un importo complessivo dell'appalto di € 30.950.000,00 di cui € 15.475.000,00 per eventuale opzione al rinnovo per ulteriori sei mesi, IVA esclusa ai sensi di legge;
- che con il provvedimento è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, fino alla fase di aggiudicazione efficace, la Dott.ssa Giuseppina Porfido;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 23 marzo 2022 è stata esclusa dal prosieguo della gara la ditta Mundo in quanto, per i lotti per i quali ha partecipato (*ossia i Lotti 2 e 3*) ha offerto una quantità di prodotto inferiore al fabbisogno messo a gara e comunque inferiore alla soglia minima del 30% così come prescritta negli atti di gara;
- che con Determinazione Dirigenziale n.81 del 14 aprile 2022 è stata aggiudicata la fornitura dei prodotti offerti di cui ai lotti 1-2-3-4-5, in favore degli operatori economici risultati primi in graduatoria ed ivi richiamati, per i rispettivi quantitativi offerti, fino al conseguimento del 100%del fabbisogno, per un periodo di 6 mesi oltre ad eventuale opzione al rinnovo per ulteriori 6 mesi;
- che con il medesimo provvedimento la Stazione Appaltante si riservava di integrare, relativamente ai lotti n. 2 e n. 4, l'elenco dei soggetti che sarebbero entrati a far parte dell'Accordo Quadro, in quanto risultavano ancora in corso di completamento la valutazione di conformità dei relativi prodotti;

Dato atto

- che nell'allegato sub1, parte integrante e sostanziale della Determina Dirigenziale n.81 del 14/04/2022, per mero errore materiale, è stato riportato, per il lotto 2, il prezzo unitario offerto di € 0,089 in luogo di quello offerto in sede di offerta migliorativa di € 0,086 e, per il lotto n.4, il prezzo unitario offerto di € 0,089 in luogo di quello offerto in sede di offerta migliorativa di € 0,087;
- che pertanto, per effetto di tale errore, il valore complessivo offerto di aggiudicazione, relativamente ai lotti sopra richiamati, è così da rettificarsi:
 - LOTTO: 2: € 516.000,000 in luogo di € 534.000,000;
 - LOTTO 4: € 435.000,000 in luogo di € 445.000,000;

Preso atto

- che, per le valutazioni di conformità residue, il RUP ha rimesso gli atti ai funzionari in servizio presso So.Re.Sa., dotati di competenze specialistiche in materia per la valutazione della conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto prescritto negli atti di gara;
- che i predetti funzionari hanno proceduto, al fine di individuare gli operatori che andranno a completare l'elenco dell'Accordo Quadro, all'esame della conformità dei prodotti offerti nel rispetto della graduatoria sul prezzo e tenuto conto delle prescrizioni indicate negli atti di gara (*giuste relazioni del: 15/04/2022-26/04/2022-04/05/2022-09/05/2022*);

- che nel corso delle predette valutazioni, sono risultati non conformi i prodotti di cui al lotti n.2 e n.4 offerti dagli operatori: Euro Seta Fashion, Italia Verde, Eden Sanitfarma S.r.l., S.t. Protect, Gielle S.r.l Mabe S.r.l., Tau Medica S.r.l.,Euromed S.r.l., nonché i prodotti di cui al Lotto 4 offerti dalle ditte FC Fotoforniture S.r.l e Dream Distribution S.r.l. per le motivazioni emerse in sede di valutazione così come riportate nei verbali di conformità;
- che in esito alle predette valutazioni e nel rispetto della posizione di ciascun operatore in graduatoria, sono risultati conformi, per i lotti n.2 e n.4, i prodotti offerti dall'operatore economico Apogeo S.r.l. che pertanto andrà ad integrare, quale secondo graduato, l'elenco dei soggetti che faranno parte dell'Accordo Quadro di che trattasi;
- che, pertanto, in applicazione del principio della cd. "inversione procedimentale" di cui all'art. 133, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, il Seggio di Gara ha provveduto a verificare, in successiva seduta riservata, la documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico Apogeo S.r.l. per entrambi i lotti in argomento e che è risultata conforme alle prescrizioni riportate negli atti di gara;

Visti

- i verbali relativi alla valutazione di conformità;
- i verbali del Seggio di Gara: n.11 del 19/04/2022; n.12 del 26/04/2022; n. 13 del 29/04/2022; n.14 del 04/05/2022; n.15 del 06/05/2022 e n.16 del 09/05/2022 contenente quest'ultimo l'individuazione dell'operatore economico Apogeo S.r.l. che in qualità di secondo graduato andrà a completare l'elenco dei soggetti che faranno parte dell'accordo quadro della gara in oggetto (*cf. allegato sub1 al presente atto*);

RITENUTO pertanto,

- di rettificare la Determinazione Dirigenziale n.81 del 14 aprile 2022 ed in particolare l'allegato sub1 alla predetta Determina e considerare come prezzo unitario esatto , per il lotto n.2, € **0,086** anziché € 0,089 e, per il lotto n.4 € **0,087** anziché € 0,089 e per l'effetto rettificare, altresì, l'importo complessivo offerto che risulta essere pari ad € 516.000,000 in luogo di € 534.000,000 per il lotto n. 2 e l'importo complessivo offerto che risulta essere pari ad € 435.000,000 in luogo di € 445.000,000 per il lotto n.4;
- di escludere dal prosieguo della gara i seguenti operatori economici per i lotti e per le motivazioni di seguito riportate:

OPERATORE ECONOMICO	MOTIVAZIONE NON CONFORMITA per i lotti 2 e 4
Euro Seta Fashion S.r.l	Nel Modulo "B" presentato dal concorrente non è stato specificato il livello di prestazione o la classe di protezione del DPI, come indicato al punto "g" dell'Allegato V del Regolamento 425/2016
Italia Verde S.r.l	è stata prodotta una autocertificazione attestante il rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), ma non le relative certificazioni o i rapporti di prova redatti da laboratori accreditati secondo la UNI En ISO 17065, come richiesto nell'allegato "A" del Capitolato Tecnico; nelle "indicazioni e modo d'uso" riportate nella scheda tecnica del DPI, non viene inoltre citata la protezione da agenti biologici
Eden Sanitfarma S.r.l	Manca la certificazione attestante il rispetto dei CAM; Non è dichiarato l'utilizzo in ambito sanitario; non è indicato il BFE, non è riportata nel Modulo "B" la dicitura "categoria III"; non è riportato nel Modulo "B" il collegamento con il modulo "C2"
S.T. PROTECT S.r.l.	Non è riportata nel Modulo "B" la dicitura "categoria III": non è riportato nel Modulo "B" il collegamento con il modulo "C2" Relativamente al rispetto dei CAM è stata prodotta una autocertificazione al posto del relativo certificato o dei test analitici.
Gielle S.r.l	Manca il modulo C2
Mabe S.r.l	Nella dichiarazione "CE" allegata alla documentazione tecnica, gli ambiti di utilizzo dichiarati non comprendono la categoria "virus".
Tau Medica S.r.l	Non è riportata nel Modulo "B" la dicitura "categoria III" Non è riportato nel Modulo "B" il collegamento con il modulo "C2", ma viene genericamente citato un richiamo all'art 19 comma c del Regolamento UE 425/2016
Euromed S.r.l	Relativamente al rispetto dei CAM è stata prodotta una autocertificazione al posto del relativo certificato o dei test analitici.

OPERATORE ECONOMICO	MOTIVAZIONE NON CONFORMITA per il solo lotto 4
FC Fotoforniture S.r.l	Nel Modulo "B" non è specificato il livello di prestazione o la classe di protezione del DPI, come indicato al punto "g" dell'Allegato V del Regolamento 425/2016. Sebbene il concorrente abbia dichiarato che la rispondenza ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) è stata assolta con la certificazione emessa da Ente accreditato EN/ISO/IEC 17065, non si evince nel rapporto tecnico allegato una esplicita indicazione che i test riportati sono validi anche ai fini del rispetto di tali criteri, come richiesto nel Capitolato Tecnico da pag. 13 in poi".
Dream Distribution S.r.l.	Relativamente al rispetto dei CAM è stata prodotta una serie di test incompleta di test, relativi al rispetto dei CAM, certificati da un Ente non accreditato secondo la UNI EN ISO 17065, come invece richiesto alla pag. 13 dell'Allegato "A" del Capitolato Tecnico.

- di completare l'elenco dei soggetti che faranno parte dell'Accordo Quadro con l'operatore Apogeo che si è posizionato secondo graduato, in ordine ai lotti n.2 e n.4, in esito alla valutazione

di conformità dei prodotti offerti nonché in esito alla valutazione della documentazione amministrativa trasmessa in sede di sottoscrizione dell'offerta;

- di procedere a stipulare, altresì, il presente Accordo Quadro, relativamente ai lotti n.2 e 4, con la ditta Apogeo S.r.l. che è risultata essere il primo operatore che segue in graduatoria rispetto ai primi graduati, per la quantità offerta e i cui prodotti sono stati valutati conformi (*cf. allegato sub 1 al presente atto*);

Preso atto

della nota Puglia (*prot.aoo/026/covid/em/0000466 del10/05/2002*) trasmessa dal Dipartimento Personale e Organizzazione Sezione Protezione Civile, acquisita agli atti da So.Re.Sa SpA (*prot. SRA – 0007206-2022 del 11/05/2022*), con la quale veniva comunicato alla scrivente Stazione Appaltante il nominativo del RUP competente per le fasi successive all'aggiudicazione e con riferimento ai lotti di interesse della regione Puglia (*ossia i lotti n.4 en.5*);

Dato atto

che si provvederà alla trasmissione alla Regione Puglia della documentazione attinente ai lotti sopra richiamati, nonché alla trasmissione della relativa campionatura;

Vista, altresì l'attestazione conclusiva del RUP, acquisita al protocollo So.Re.Sa. SpA con SRA-0007345-2022 del 12/05/2022.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2021,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1. di rettificare** la Determina Dirigenziale n.81 del 14 aprile 2022 sostituendo l'allegato sub1 della medesima, con l'allegato sub 1 alla presente Determinazione contenente, per effetto delle rettifiche sopra richiamate i prezzi unitari offerti esatti nonché i relativi valori complessivi offerti;
- 2. di dare atto** che per effetto delle predette rettifiche, il valore complessivo offerto di aggiudicazione, relativamente ai lotti sopra richiamati, è così da rettificarsi:
 - LOTTO: 2: € 516.000,000 in luogo di € 534.000,000;
 - LOTTO 4: € 435.000,000 in luogo di € 445.000,000;
- 3. di prendere atto** delle seguenti esclusioni:
 - per i lotti n.2 e n.4: Euro Seta Fashion, Italia Verde, Eden Sanitfarma S.r.l., S.t. Protect, Gielle S.r.l Mabe S.r.l., Tau Medica S.r.l.,Euromed S.r.l.;

- per il solo lotto 4: FC Fotoforniture S.r.l, Dream Distribution S.r.l.;
- 4. di prendere atto** dei verbali relativi alla valutazione di conformità e dei verbali del Seggio di Gara di cui in premessa ed in particolare del verbale n. 16 del 09.05.2022, contenente l'individuazione dell'operatore economico Apogeo S.r.l. che in qualità di secondo graduato andrà a completare l'elenco dei soggetti che faranno parte dell'accordo quadro della gara in oggetto (*cf. allegato sub1 al presente atto*);
- 5. di prendere, altresì, atto** della nota sopra richiamata con la quale veniva comunicato alla scrivente Stazione Appaltante il nominativo del RUP competente per le fasi successive all'aggiudicazione e con riferimento ai lotti di interesse della Regione Puglia (ossia i lotti n.4 en.5);
- 6. di dare atto** che si provvederà alla trasmissione alla Regione Puglia della documentazione attinente ai lotti n.4 e n.5 nonché alla trasmissione della relativa campionatura;
- 7. di completare** l'elenco dei soggetti che faranno parte dell'Accordo Quadro con l'operatore Apogeo S.r.l. che si è posizionato secondo graduato, in ordine ai lotti n.2 e n.4, in esito alla valutazione di conformità dei prodotti offerti nonché in esito alla valutazione della documentazione amministrativa trasmessa in sede di sottoscrizione dell'offerta;
- 8. di stipulare**, pertanto, il presente Accordo Quadro, relativamente ai lotti n.2 e 4, con la ditta Apogeo S.r.l. che è risultata essere il primo operatore che segue in graduatoria rispetto ai primi graduati, per la quantità offerta e i cui prodotti sono stati valutati conformi;
- 9. di confermare** in ogni altra sua parte la Determina Dirigenziale n.81 del 14 aprile 2022;
- 10. di dare comunicazione** dell'esclusione agli offerenti esclusi, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.b) del D.lgs 50/2016;
- 11. di dare comunicazione** del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett.a) del D.lgs. 50/2016;
- 12. di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione "societàtrasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello

Pubblicato il 13.05.2022

Allegato sub1 alla Determinazione n.

LOTTO 1 - Mascherine chirurgiche tre strati monouso con elastici							
CIG - 9079101728							
Lotto	Descrizione/ codice prodotto	Fabbisogno	Operatore Economico	Rank	Quantità offerta	Prezzo Unit. Offerto	Valore Complessivo
1	Mascherine chirurgiche tre strati monouso con elastici - A3006	10.000.000	TAU MEDICA SRL	1	10.000.000	0,018	180.000,000
1	Mascherine chirurgiche tre strati monouso con elastici - 05MSK339CRVNE	10.000.000	BENEFIS S.R.L.	2	5.000.000	0,022	110.000,000

LOTTO 2 - Filtranti facciali FFP2 senza valvola							
CIG - 9079113111							
Lotto	Descrizione/ codice prodotto	Fabbisogno	Operatore Economico	Rank	Quantità offerta	Prezzo Unit. Offerto	Valore Complessivo
2	Filtranti facciali FFP2 senza valvola - GDA MASK P2	6.000.000	GDA SRL	1	6.000.000	0,086	516.000,000
2	Filtranti facciali FFP2 senza valvola - RW 130	6.000.000	APOGEO SRL	2	6.000.000	0,088	528.000,000

LOTTO 3 - Filtranti facciali ffp3 senza valvola							
CIG - 907912394F							
Lotto	Descrizione/ codice prodotto	Fabbisogno	Operatore Economico	Rank	Quantità offerta	Prezzo Unit. Offerto	Valore Complessivo
3	Filtranti facciali ffp3 senza valvola - MAS 03 FGO	2.500.000	CLEAN ENERGY SRL	1	2.500.000	0,196	490.000,000
3	Filtranti facciali ffp3 senza valvola - MSK-22	2.500.000	Capri S.r.l.	2	2.500.000	0,260	650.000,000

Allegato sub1 alla Determinazione n.

LOTTO 4 - Filtranti facciali FFP2 senza valvola per la Regione Puglia							
CIG - 9079130F14							
Lotto	Descrizione/ codice prodotto	Fabbisogno	Operatore Economico	Rank	Quantità offerta	Prezzo Unit. Offerto	Valore Complessivo
4	Filtranti facciali FFP2 senza valvola per la Regione Puglia - GDA MASK P2	5.000.000	GDA S.R.L.	1	5.000.000	0,087	435.000,000
4	Filtranti facciali FFP2 senza valvola - RW 130	5.000.000	APOGEO SRL	2	5.000.000	0,088	440.000,000

LOTTO 5 - Filtranti facciali ffp3 senza valvola per la Regione Puglia							
CIG - 907913640B							
Lotto	Descrizione/ codice prodotto	Fabbisogno	Operatore Economico	Rank	Quantità offerta	Prezzo Unit. Offerto	Valore Complessivo
5	Filtranti facciali ffp3 senza valvola per la Regione Puglia - JD-999 JADA	750.000	SATECH SYSTEM SRL	1	750.000	0,159	119.250,000
5	Filtranti facciali ffp3 senza valvola per la Regione Puglia - MAS 03 FGO	750.000	CLEAN ENERGY SRL	2	750.000	0,196	147.000,000